

MIURAOODGOS prot. n. 4334

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

Roma, 24 Giugno 2011

Oggetto: scuole paritarie: numero minimo di alunni per classe

Come è noto l'art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 del 29.11.2007 prevede che, all'atto della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione dichiara "l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad 8, per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche". Il TAR del Lazio, Sez.III bis, con sentenze n.7265/09 e n.7269/09, passate in giudicato, ha annullato la predetta disposizione "limitatamente alla parte in cui non prescrive una disciplina di dettaglio che garantisca l'intero iter scolastico nella scuola paritaria, e non esclude la perentorietà della previsione della formazione di classi composte da un numero di alunni non inferiore a 8". Pertanto, considerata la necessità di dare ottemperanza al giudicato formatosi sulle predette sentenze, si invitano le SS.LL a tenere conto, in sede di riconoscimento della parità scolastica, dell'annullamento dell'art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 del 29.11.2007.

Il Direttore Generale
F.to Carmela Palumbo

